



Al personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo e ai Collaboratori ed esperti linguistici della Scuola Normale Superiore

e p.c. Alla RSU e alle OO.SS.

Oggetto: obbligo vaccinale per il personale universitario e Certificazione verde rafforzata di cui al decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022; informativa

Com'è noto, con l'emanazione del decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*", è stato esteso al personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)¹ – **a far data dal 1° febbraio 2022** - l'obbligo vaccinale già previsto per le scuole e per gli istituti di formazione superiore.

Per effetto della predetta previsione normativa pertanto, a decorrere dal 1° febbraio p.v., la vaccinazione costituisce requisito essenziale e obbligatorio per il personale universitario, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (in presenza o da remoto).

Per obbligo vaccinale si intende:

- il completamento del ciclo di vaccinazione primaria (prima e seconda dose), al termine della quale è rilasciata la Certificazione verde rafforzata²;
- la somministrazione della dose di richiamo (terza dose o booster), da eseguire entro il termine di validità della Certificazione verde rafforzata relativa al ciclo primario.

Destinatari dell'obbligo vaccinale

L'obbligo vaccinale riguarda, a prescindere dall'età, tutto il personale dipendente, sia esso personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico e amministrativo o CEL, a tempo indeterminato e determinato.

Tenuto conto delle indicazioni fornite, nei propri ambiti di competenza, da parte di altri Ministeri il cui personale è già stato interessato dall'estensione dell'obbligo vaccinale nei mesi scorsi (es. Ministero dell'Istruzione), si ritiene che esso sia applicabile anche ai dipendenti assenti da servizio per legittimi motivi, con esclusione dei dipendenti collocati in posizioni giuridiche variamente caratterizzate dalla sospensione del rapporto di lavoro in connessione alla fruizione di aspettative o congedi che comportino un'astensione piena e continuativa dalle attività di servizio (es. congedo di maternità/paternità, congedo per dottorato di ricerca ecc.) oppure per versare in condizioni di infermità previste dalla vigente normativa e certificate dalle competenti autorità sanitarie.

Il personale in comando o in servizio a qualsiasi titolo presso altri enti, si ritiene che sia soggetto al rispetto degli obblighi e adempimenti previsti presso questi ultimi.

Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale

L'art. 4, comma 2, del decreto legge n.44/2021, la cui applicazione è estesa al personale universitario, prevede che la vaccinazione possa essere omessa o differita "*in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a*

¹ Rif. normativo: art. 2 del D.L. n.1/2022 che ha integrato l'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 inserendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis relativo all'estensione dell'obbligo vaccinale per il personale universitario.

² La Certificazione verde rafforzata (c.d. green pass rafforzato o super green pass) è la Certificazione verde per vaccinazione o per guarigione, che non include quindi l'effettuazione di un test rapido o molecolare.

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2". In particolare sono esenti dalla campagna vaccinale coloro che presentano un certificato secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021³.

Modalità di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale

I responsabili delle università sono tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale verificandone l'adempimento e acquisendo le relative informazioni necessarie.

A tal fine, **dal 1° febbraio e non appena resa disponibile la piattaforma digitale ministeriale di consultazione**, verrà verificato l'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte di tutto il personale universitario. Coloro che, in base alle predette verifiche, non risulteranno in regola con l'assolvimento dell'obbligo vaccinale saranno invitati per iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante alternativamente:

- l'effettuazione della vaccinazione;
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa in caso di esenzione, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi in un termine non superiore ai venti giorni dalla ricezione dell'invito (in tale ipotesi l'interessato sarà invitato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale).

L'eventuale guarigione dopo aver contratto il virus, pur non essendo considerata motivazione di esenzione dall'obbligo vaccinale, ne comporta il differimento – se non diversamente disposto - per il periodo di validità della relativa Certificazione verde.

Conseguenze dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale

In caso di mancata presentazione della documentazione riguardante l'obbligo vaccinale nei termini indicati, sarà data comunicazione scritta all'interessato dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della terza dose e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Nell'intervallo di tempo, di massimo cinque giorni, intercorrente tra l'invito a comprovare la propria situazione rispetto all'adempimento dell'obbligo vaccinale e l'eventuale dimostrazione della propria situazione di avvenuta vaccinazione o di omissione/differimento della stessa, o l'eventuale sospensione per accertato inadempimento dell'obbligo, si applicano le seguenti regole per lo svolgimento della prestazione lavorativa del personale interessato, desumibili dal combinato disposto delle vigenti disposizioni introdotte dal decreto legge n. 1/2022:

- fino al 14 febbraio 2022, l'interessato deve esibire la Certificazione verde base (per vaccinazione, guarigione o effettuazione di test rapido o molecolare), la quale sarà verificata con le consuete modalità;
- dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, coerentemente con la distinzione prevista dalla vigente normativa che ha introdotto la Certificazione verde rafforzata per i lavoratori ultra cinquantenni (vd. infra):
 - a) gli interessati con età inferiore a 50 anni devono continuare ad esibire la Certificazione verde base;
 - b) gli interessati con età uguale o superiore a 50 anni per i quali è comunque previsto l'obbligo vaccinale, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino al completamento della procedura di accertamento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Stesse regole si applicano, in caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, durante l'intervallo di tempo di massimo 20 giorni intercorrente tra la ricezione dell'invito fino alla somministrazione del vaccino.

³ Si fa presente che il Ministero della Salute, con Circolare n. 5125 del 25.1.2022, facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE, prot. n° 35444-05/08/2021- DGPRE, prot. n° 43366-25/09/2021-DGPRE, prot. n° 53922-25/11/2021-DGPRE e prot. n° 59069- 23/12/2021-DGPRE, ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 già emesse e di nuova emissione, di cui alle predette circolari e per gli usi previsti dalla normativa vigente, fino al 28 febbraio 2022, fatta salva l'eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM, in corso di adozione, di cui all'art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge n.52 del 2021 e successive modificazioni.

Obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni, Certificazione verde rafforzata nei luoghi di lavoro e conseguenze del relativo inadempimento

Il decreto legge n. 1/2022⁴ ha introdotto altresì, dall'8 gennaio (data della sua entrata in vigore) al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per i cittadini italiani e di altri stati dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri soggiornanti o comunque presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età⁵. L'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte degli ultra cinquantenni comporta, a far data dal 1° febbraio 2022, la sanzione pecuniaria di 100 euro che viene irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

Giusto quanto previsto dal comma 2 del nuovo articolo 4-quater del decreto legge n. 44/2021, il predetto obbligo *“non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”*.

In connessione a quanto sopra, e fatto comunque salvo l'obbligo vaccinale per i dipendenti universitari a prescindere dall'età, il medesimo decreto legge n. 1/2022 ha previsto⁶ - **dal 15 febbraio al 15 giugno 2022** – che i soggetti ultra cinquantenni ai quali si applica il predetto nuovo obbligo vaccinale abbiano altresì **l'obbligo di esibire la Certificazione verde Rafforzata** per l'accesso ai luoghi di lavoro (nell'ambito del territorio nazionale). Ad oggi si ritiene quindi che l'obbligo di esibire la Certificazione verde rafforzata trovi applicazione dal 15 febbraio p.v. per tutti i dipendenti universitari (in tal caso a prescindere dall'età in considerazione dell'obbligo vaccinale del personale universitario), nonché per il personale, anche non strutturato, che accede per lavoro ai locali della Scuola, per il quale non sarà più possibile farlo con Certificazione verde base (non rafforzata) ottenuta mediante tampone molecolare o antigenico.

Anche in questo caso i responsabili delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e, nel caso in cui l'interessato comunichi di non essere in possesso della certificazione regolamentare per l'accesso al lavoro o che risulti privo della stessa al momento dell'accesso nei locali della Scuola, sono tenuti a considerare i suddetti lavoratori assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza, il lavoratore che non rispetta le prescrizioni non riceverà la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati.

Per le restanti figure che non rientrano negli obblighi vaccinali sopra indicati, tra cui gli studenti, resta valida la previsione relativa al possesso ed esibizione della Certificazione verde base che sarà verificata con le consuete modalità.

Ulteriori indicazioni relativi alla scadenza della Certificazione verde rafforzata e alle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio

In considerazione di quanto sopra esposto, coloro che avessero già effettuato una o due dosi di vaccinazione o fossero guariti sono comunque tenuti a prestare attenzione alla scadenza della propria Certificazione verde rafforzata in base alla vigente normativa⁷ effettuando rispettivamente la seconda dose o il richiamo entro le tempistiche previste al fine di mantenere la propria posizione regolare nei confronti dell'obbligo vaccinale e poter continuare a svolgere l'attività lavorativa.

Si richiama altresì l'attenzione del personale sul permanere delle regole di distanziamento, di utilizzo di mascherine e delle altre misure per il contenimento del contagio previste dalla normativa anche interna vigente,

⁴ Rif. normativo: art. 1, comma 1, del D.L. n.1/2022 che ha aggiunto l'art. 4-quater al D.L. n. 44/2021 relativo all'estensione dell'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni.

⁵ L'obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età dopo l'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022.

⁶ Rif. normativo: art. 1, comma 1, del D.L. n.1/2022 che ha aggiunto l'art. 4-quinquies al D.L. n. 44/2021 relativo alla Certificazione verde rafforzata.

⁷ Si rammenta che attualmente il termine di validità della Certificazione verde rafforzata (per vaccinazione o guarigione) risulta fissata in sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o, in caso di terza dose, a far data dalla medesima somministrazione e, in caso di guarigione, a far data dall'avvenuta guarigione (art. 9 del D.L. n. 52/2021, commi 3 ss. da ultimo modificato dal D.L. n. 221/2021).

resa disponibile sul sito web della Scuola <https://www.sns.it/it/guida/emergenza-coronavirus-le-regole-tutti-e-tutte> a cui si fa diretto rinvio.

L'Amministrazione – per il tramite del Servizio amministrazione del personale (email gestione.personale@sns.it) – rimane a disposizione per eventuali richieste di ulteriori informazioni o chiarimenti e avrà cura di tenersi costantemente aggiornata su eventuali successivi interventi normativi e/o circolari che dovessero sopravvenire in materia, su iniziativa delle istituzioni competenti, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione, nonché a fornire precise indicazioni cui attenersi.

Nel confidare nella consueta, puntuale collaborazione del personale della Scuola, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Pisa, data della firma digitale

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Ambrosio*

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Periti*

**Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*